

DI MICCO c. ITALIA
ricorso n. 35770/03
sezione II[^], 29 luglio 2008

FATTO

In data 10 novembre 1993, il ricorrente, sig. Giuseppe Di Micco, depositava un ricorso dinanzi il Pretore in funzione di Giudice del lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto ad una pensione d'invalidità.

In data 29 novembre 1993, il Pretore fissava la prima udienza al 9 marzo 1994. Il caso veniva rinviato per la discussione al 28 giugno 1995 e con una decisione depositata in tal data, il giudice accoglieva la domanda del ricorrente.

Il 25 novembre 1995, la parte soccombente proponeva appello avverso tale decisione dinanzi il Tribunale di Napoli. La prima udienza veniva fissata al 4 gennaio 1996 e la causa veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni al 19 giugno 2000. Con ordinanza pronunciata lo stesso giorno, il cui testo veniva depositato il 10 giugno 2000, il Tribunale accoglieva l'appello proposto.

In data 26 aprile 2002, il ricorrente adiva la Corte di Appello di Roma in virtù della legge n. 89/2001 al fine di lamentare l'eccessiva durata del procedimento in questione chiedendo la somma di € 5.164,00 a titolo di danno patrimoniale e morale.

Con decreto del 24 marzo 2003, depositato in data 22 aprile 2003, la Corte di Appello rilevava il superamento di una durata ragionevole, ma rigettava la domanda di un risarcimento del danno patrimoniale e riconosceva, in via equitativa, la somma di € 750,00 a titolo di danno morale, nonché l'ulteriore somma di € 600,00 per le spese di lite.

Tale decisione non veniva notificata e passava in giudicato in data 27 giugno 2004. Con lettera del 19 ottobre 2003, il ricorrente informava la Corte dell'esito della procedura nazionale invitando la stessa ad esaminare il proprio caso. Con successiva lettera del 17 marzo 2004, il ricorrente comunicava, altresì, alla Corte che non aveva impugnato la decisione in Cassazione in considerazione del fatto che tale rimedio può essere introdotto solo per questioni di diritto.

Le somme riconosciute in esecuzione della decisione *ex lege* Pinto sono state liquidate in data 23 marzo 2005.

DIRITTO

Con ricorso introdotto dinanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo in data 19 ottobre 2003, il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito la CEDU) per l'eccessiva durata del procedimento interno, nonché per la insufficienza della somma riconosciuta dalla Corte di Appello di Roma a titolo di danno morale.

La Corte ha ritenuto il ricorso ricevibile in considerazione della insufficienza delle somme riconosciute dalla Corte di Appello di Roma e del lasso di tempo occorso per ottenere la liquidazione delle stesse, per cui ha dichiarato la sussistenza della qualità di "vittima" ai sensi dell'art. 34 CEDU (cfr. sent. 5 giugno 2007, *Delle Cave e Corrado c. Italia*, §§ 26-31, e sent. 29 marzo 2006, *Cocchiarella c. Italia*). La Corte ha, inoltre, ritenuto tale doglianza non manifestamente infondata ai sensi dell'art. 35 CEDU.

Sotto il profilo dell'art. 6 § 1 CEDU, la Corte ha osservato che il procedimento di cui si lamenta l'irragionevole durata ha avuto una durata complessiva di sei anni e otto mesi per due gradi di giudizio ed, inoltre, che la somma riconosciuta dalla Corte di Appello di Roma è stata liquidata oltre venticinque mesi dopo la data di deposito di detta pronuncia, il che rappresenta un circostanza aggravante in un contesto di violazione dell'art. 6 § 1 per irragionevole durata. Pertanto, in conformità con la sua giurisprudenza sul punto, la Corte ha ritenuto tale durata eccessiva e non rispondente ad una "durata ragionevole" e ha dichiarato la violazione dell'art. 6 § 1 CEDU.

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU

A. Danno

Il ricorrente ha chiesto la somma € 10.249,00 a titolo di danno non patrimoniale.

La Corte ha osservato che in mancanza di un rimedio interno, e tenuto conto dell'oggetto della controversia, avrebbe potuto liquidare la somma di € 7.000,00, mentre la Corte di Appello di Roma ha riconosciuto circa l'11% di tale importo.

Tuttavia, in considerazione dell'esistenza del rimedio Pinto, nonché della giurisprudenza adottata nel caso *Cocchiarella c. Italia* del 29 marzo 2006, §§ 139-142 e 146, la Corte ha riconosciuto al ricorrente, in

via equitativa, la somma di € 2.400,00 ed, inoltre, la somma di € 1.900,00 per la frustrazione supplementare derivata dal ritardo nel versamento delle somme liquidate dalla Corte di Appello di Roma.

B. Spese

Il ricorrente non ha chiesto alcuna somma a titolo di spese di lite.

C. Interessi moratori

La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.